

Pignoramento presso terzi: la Corte di Cassazione riconosce l'impignorabilità del saldo passivo del conto corrente bancario assistito da apertura di credito

Alessandra Giudice

Dottore in Giurisprudenza

Corte di Cassazione, sez. III Civile - sentenza 9 dicembre 2014, n. 6393, depositata il 30 marzo 2015 - Pres. Salmè - Est. Vivaldi - A.A. (avv. V. L. G.) - Banca San Francesco Credito Cooperativo Canicattì s.r.l. (avv. S. P.)

Pignoramento presso terzi - Conto corrente con saldo negativo - Impignorabilità dei singoli versamenti - Impignorabilità del saldo negativo - Momento perfezionativo del pignoramento presso terzi (artt. 1823, 1830, 1857 c.c., 543 e 547 c.p.c.)

Il rapporto di conto corrente bancario dà luogo ad un rapporto giuridico unitario, che il terzo creditore non può scindere per beneficiare delle sole poste attive del proprio debitore, trascurando, invece, quelle negative.

Il creditore può pignorare il solo eventuale saldo positivo ma non i singoli versamenti; e ciò perché il pignoramento non risolve il contratto di conto corrente.

Il carattere negativo costante del saldo del conto corrente esclude l'applicabilità della norma di cui all'art. 543 c.p.c. sempre che alla data della notificazione del pignoramento il conto corrente presenti un saldo debitore.

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - A.A. e P.C. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 15.12.2010 che - in un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, a seguito di pignoramento presso terzi nei confronti della Banca San Francesco Credito Cooperativo di Canicattì e della mancata comparizione a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. di quest'ultima - ha rigettato l'appello confermando la sentenza di rigetto della domanda di accertamento da parte del primo giudice.

Resiste con controricorso illustrato da memoria la Banca San Francesco - Credito Cooperativo - Società Cooperativa a r.l..

MOTIVI DELLA DECISIONE - Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge artt. 543, 546, 549, 551, 552 c.p.c. e 1830 c.c..

Con il secondo motivo si denuncia motivazione incongrua, contraddittoria ed insufficiente.

Con il terzo motivo si denuncia violazione art. 615 e 611, 629, 631 e 543 e segg. c.p.c. motivazione contraddittoria ed incongrua.

I tre motivi, intimamente connessi, sono esaminati congiuntamente.

Essi non sono fondati per le ragioni e nei termini che seguono.

In tema di conto corrente l'art. 1830, comma 1, c.c. dispone che "se il creditore di un correntista ha sequestrato o pignorato l'eventuale saldo del conto spettante al suo debitore, l'altro correntista non può con nuove rimesse pregiudicare le ragioni del creditore. Non si considerano nuove rimesse quelle fatte in dipendenza di diritti sorti prima del sequestro o del pignoramento".

Questa norma non è direttamente applicabile al conto corrente bancario per non essere richiamata dall'art. 1857 c.c..

Ciò è dovuto al fatto che mentre, nel conto corrente ordinario le reciproche rimesse sono inesigibili ed indisponibili fino alla chiusura del conto (il saldo del quale è esigibile alla scadenza stabilita: art. 1823 c.c.), in quello bancario, invece, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito; ne deriva, quindi, che la norma dell'art. 1823 c.c. non si applica a tali operazioni (Cass. 25.2.1999 n. 1638; Cass. 17.7.1997 n. 6558).

Peraltro, alla stessa limitazione - dettata dall'art. 1830 c.c. in tema di conto corrente bancario -, con riferimento alla pignorabilità e di sequestrabilità si perviene in via interpretativa.

Un tale conto, infatti, da luogo ad un rapporto giuridico unitario, che il terzo creditore non può scindere per beneficiare delle sole poste attive del proprio debitore, trascurando, invece, quelle negative.

Mentre, dunque, il creditore ben può direttamente pignorare somme che siano nella diretta disponibilità del proprio debitore, una volta che esse siano, invece, affluite sul conto corrente bancario il pignoramento può riguardare il solo eventuale saldo positivo, ma non i singoli versamenti; e ciò perché il pignoramento non risolve il contratto di conto corrente (così anche Cass. 25.2.1999 n. 1638).

Ora, nel caso in esame, entrambi i giudici del merito hanno accertato - con valutazione non censurabile in sede di legittimità appartenendo un tale accertamento di fatto agli stessi - che "Il saldo (del conto) è stato costantemente negativo nel lungo periodo compreso tra il pignoramento ed 30 settembre 2000 come esposto e i vari versamenti hanno comportato la mera riduzione dello scoperto".

Si ricorda che si tratta di un conto corrente affidato, con la conseguenza della irrilevanza degli eventuali versamenti successivi al pignoramento che, finalizzati a ridurre o ad

estinguere il saldo debitore, hanno soltanto carattere ripristinatorio della provvista, senza obblighi restitutori a carico della banca nei confronti del titolare del conto.

La conseguenza è ovvia.

Il carattere negativo costante del saldo di conto corrente esclude, quindi, l'applicabilità della norma di cui all'art. 543 c.c. per il quale il pignoramento produce i suoi effetti, tra i quali - con riferimento al terzo pignorato - l'inopponibilità rispetto al creditore pignorante di una qualsiasi fattispecie estintiva sopravvenuta; ma tutto ciò a patto che, alla data della notificazione del pignoramento, il conto corrente presenti un saldo attivo. Ciò che vuol dire che si tratti di un pignoramento positivo.

Corretta quindi, sul punto, la statuizione di merito.

Non diversamente, prive di pregio si presentano le censure evidenziate (con il secondo motivo) con riferimento alla mancata ammissione di una c.t.u. contabile al fine di verificare le movimentazioni del conto corrente.

Da un lato, infatti le precedenti conclusioni tolgono rilevanza alla censura.

Dall'altro, si sottolinea, ancora una volta, che la consulenza tecnica non è un mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze; come tale è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.

Né della sua mancata ammissione il giudice del merito deve dare conto - peraltro nel caso non risulta essere mai stata richiesta - rientrando piuttosto nel potere discrezionale dello stesso giudice disporla o meno (fra le tante Cass. 13.3.2009 n. 6155).

Gli ulteriori rilievi involgono tutti questioni - come denunciato in particolare con il terzo motivo che fa leva sul presunto vincolo di indisponibilità nascente dall'eseguito pignoramento, non tenuto in debito conto - da un lato, sottratte alla censurabilità in sede di legittimità e, dall'altro, ininfluenti per le conclusioni già raggiunte.

Conclusivamente il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico solidale dei ricorrenti.

(Omissis)

Con la sentenza di cui sopra, la terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha per un verso ribadito un principio già a suo tempo affermato circa l'impignorabilità delle rimesse in sé considerate su conto corrente bancario e, per altro verso, andando di contrario avviso a proprio precedente contenuto nella sentenza n. 6106 del 12 marzo 2013 della stessa terza Sezione, ha ritenuto l'impignorabilità del saldo negativo del conto corrente ban-

cario, fornendo importante supporto al superamento di un contrasto interpretativo già vivo nella giurisprudenza di merito.

Incidentalmente sembra potersi poi cogliere dalla motivazione della sentenza in commento anche una ulteriore affermazione di principio, avente carattere innovativo, riguardante il momento perfezionativo dell'espropriazione presso terzi; argomento, quest'ultimo, oggetto di un vivace dibattito scientifico con opinioni spesso contrastanti sia in dottrina che in giurisprudenza, individuandolo nella data di notificazione del pignoramento e non in quella in cui viene resa la dichiarazione di terzo o viene comunicata la stessa.

Veniamo ad esaminare i punti che sinteticamente sono stati posti in evidenza.

1) Sulla impignorabilità delle singole rimesse su conto corrente bancario.

Sull'argomento il principio ricavabile della sentenza in commento è sostanzialmente confermativo di precedenti arresti.

Il contratto di conto corrente bancario, infatti, come affermato più volte dalla giurisprudenza della Suprema Corte ¹, dà luogo ad un rapporto giuridico unitario nel quale il creditore pignorante non può scindere le poste attive da quelle passive per poter beneficiare solo delle prime attraverso il pignoramento delle stesse: può invece legittimamente pignorare somme che siano nella diretta disponibilità del debitore ma, una volta che esse siano affluite nel conto corrente bancario, può pignorare solo l'eventuale saldo positivo e non, anche, i singoli versamenti che sono diretti a ripristinare la disponibilità e consentire ulteriori prelievi ².

Nell'argomentare il caso di specie la Corte, pur sottolineando la differenza intercorrente tra il conto corrente ordinario, in cui i crediti derivanti da reciproche rimesse sono inesigibili ed indisponibili fino alla chiusura del conto, e il conto corrente bancario, in cui invece il correntista può disporre in qualunque momento delle somme risultanti a suo credito - differenza che non consente di applicare la disposizione di cui all'art. 1830 c.c. al conto corrente bancario in quanto non espressamente richiamata dalla sua disciplina - perviene alla medesima limitazione in via interpretativa.

Infatti, così come nel conto corrente ordinario non sono pignorabili le reciproche rimesse in quanto non sono disponibili ed esigibili fino alla chiusura del conto, allo stesso modo nel conto corrente bancario il terzo creditore non può pignorare le singole rimesse in quanto non può scindere e beneficiare delle poste attive, trascurando quelle negative poiché detto conto dà luogo ad un rapporto giuridico unitario.

¹ Cass. civ., sez. I, 17 luglio 1997 n. 6558; Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 1999 n. 1638.

² Cass. civ., sez. I, 28 gennaio 1998 n. 831; App. Napoli, sez. IV bis, 23 febbraio 2012.

2) Sulla impignorabilità del saldo passivo del conto corrente bancario assistito da apertura di credito o da un'anticipazione bancaria in una fase antecedente all'utilizzazione delle somme.

Il secondo dei principi ricavabili dalla pronuncia in commento ha invece una maggiore connotazione innovativa, intervenendo su una questione che specie da ultimo aveva trovato nella giurisprudenza di merito differente soluzione e sul quale la stessa Suprema Corte si era anche in un recente passato espressa in termini opposti, ritenendo di converso pignorabile l'anticipazione creditizia concessa sulla base della ricostruzione della stessa in termini di rapporto creditizio astrattamente suscettibile di capacità satisfattiva in quanto costituente una posizione giuridica attiva dell'esecutato ³.

Invero, nei contratti di concessione di credito quali l'anticipazione bancaria o l'apertura di credito, l'obbligazione che la banca assume nei confronti del cliente è quella di mettere a disposizione delle somme di denaro cui corrisponde un potere per il cliente di pretendere la corresponsione delle stesse ⁴: *“l'accreditato non ha obbligo d'utilizzare il credito e per tale ragione costituisce opinione diffusa che il creditore dell'accreditato non possa agire in executivis né possa surrogarsi, posto che l'utilizzazione delle somme messe a disposizione della banca dà luogo ad un obbligo di restituzione”* ⁵.

L'effettiva utilizzazione delle somme di denaro attiene, invece, ad un differente piano che è quello dell'esecuzione del contratto, mentre il perfezionamento dello stesso si realizza con la semplice messa a disposizione, ossia nella possibilità di attingere al patrimonio dell'accreditante da parte dell'accreditato fino alla concorrenza di un dato importo ⁶.

La mancata utilizzazione delle somme, pertanto non fa sorgere un diritto di credito nella sfera giuridica dell'accreditato che possa essere escusso dal creditore dello stesso in quanto le somme di denaro inutilizzate restano di proprietà della banca, estranea dal rapporto debitorio tra debitore escusso e terzo *debitor debitoris*.

Infatti *“L'apertura di credito bancario è cosa diversa da un mutuo, che mette materialmente a disposizione del mutuatario una somma di denaro, né si può costruire come una sorta di mutuo con contestuale deposito presso la banca della somma mutuata. L'annotazione in conto corrente della somma messa a disposizione del cliente non concre-*

³ Cass. civ., sez. III, 12 marzo 2013 n. 6106.

⁴ G. Ferri, voce *Apertura di credito*, in Enc. Dir., vol. II, 1958, p. 606; M. Porzio, *L'apertura di credito: profili generali*, in *Le operazioni bancarie*, a cura di G.B. Portale, Milano, 1978, p. 505 s..

⁵ Trib. Roma, 20 ottobre 1997; negli stessi termini Trib. Milano, 29 ottobre 1987 e Pret. Monza ord. 3 marzo 1989.

⁶ F. Messineo, *Operazioni di borsa e di banca*, Milano, 1954; vedasi anche Trib. Napoli ord. 12 aprile 2010: *“Non nasce immediatamente un diritto dell'accreditato al pagamento da parte della banca dell'importo tenuto a disposizione, ma solamente un diritto potestativo dell'ente a chiedere l'erogazione della somma, il cui concreto esercizio determina la nascita del suo credito nei confronti della banca”*.

tizza neppure una tradizione simbolica, idonea e sufficiente a realizzare l'estremo della consegna, tanto che il vero rapporto obbligatorio, in regime del quale l'accreditante può dirsi creditore dell'accreditato, sorge soltanto nel momento e a causa della somma messa a disposizione" ⁷. Per tali ragioni la giurisprudenza di merito si è pronunciata più volte nel senso di ritenere "non assoggettabile al procedimento di espropriazione forzata dei crediti presso terzi il diritto che l'accreditato vanta nei confronti di una banca in un contratto di apertura di credito ad utilizzare le somme postegli a disposizione, in quanto tale diritto non fa sorgere un credito verso la banca in relazione alle somme medesime, posto che la loro utilizzazione dà luogo ad un obbligo di restituzione" ⁸.

Non risulta, pertanto, pignorabile l'apertura di credito in una fase antecedente alla utilizzazione delle somme.

Ma non è neppure pignorabile l'apertura di credito nella fase successiva alla utilizzazione delle somme ove il saldo del relativo conto corrente si mantenga debitore. Il c.d. "margine disponibile", cioè l'importo residuo dell'apertura di credito non ancora utilizzato, non rappresenta infatti un credito dell'accreditato nei confronti della banca ma un residuale obbligo della banca di mettere a disposizione dell'accreditato le somme fino alla concorrenza massima dell'importo dell'affidamento concesso.

Tale principio, ricavabile dalla pronuncia in commento, interviene in senso opposto rispetto ad altra giurisprudenza di merito che, invece, aveva ritenuto sottoponibile ad esecuzione forzata il diritto vantato dal cliente nell'ambito di un rapporto di anticipazione creditizia non ancora utilizzato.

Partendo dal presupposto che non esiste nessun ostacolo all'assegnazione di un credito eventuale ed incerto in funzione satisfattiva del diritto dell'esecutante ⁹, si è, infatti, ritenuto pignorabile il credito, sebbene eventuale in quanto subordinato all'esercizio del diritto potestativo, nascente da un contratto di apertura di credito o di anticipazione di tesoreria. Conseguentemente, in casi del genere, la banca dovrebbe rendere una dichiarazione positiva "in ordine all'esistenza di un rapporto di anticipazione (...) (purché non interamente utilizzata) a prescindere dalle risultanze del saldo relativo, dal momento che viene senz'altro attestato l'esistenza di un credito dell'ente - sia pur eventuale - nei suoi confronti" ¹⁰.

La stessa Suprema Corte si era espressa nei medesimi termini, ritenendo ammissibile il pignoramento del credito vantato da un ente nei confronti di una banca rispetto ad un rap-

⁷ Trib. Ragusa, 16 ottobre 1998, n. 693.

⁸ Trib. Milano, 29 ottobre 1987; negli stessi termini App. Milano, 25 maggio 1990.

⁹ Cass. civ., sez. I., 28 giugno 1994 n. 6206; Cass. civ. 26 settembre 1979 n. 4970.

¹⁰ Trib. Napoli ord. 12 aprile 2010; negli stessi termini Trib. Nola, sez. I, 26 maggio 2010 e Trib. Barcellona ord. 23 febbraio 2015.

porto nascente da un'anticipazione di tesoreria, atteso che esso costituisce pur sempre una posizione giuridica attiva del debitore avente capacità satisfattiva: *“poiché oggetto dell'espropriazione forzata non è tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata, quanto una posizione giuridica attiva dell'esecutato (...) l'espropriazione presso terzi, in difetto di espressa deroga, può configurarsi anche con riguardo a crediti illiquidi o condizionati ma suscettibili di una capacità satisfattiva futura (o per via di assegnazione, o per via di vendita e successiva aggiudicazione), concretamente prospettabile nel momento della assegnazione”*¹¹.

Tale posizione ha suscitato notevoli perplessità e critiche da parte dei commentatori, attenti nel constatare che essa nelle sue conseguenze pratiche comporterebbe implicitamente una sostituzione del creditore procedente al debitore esecutato nel rapporto contrattuale che lega quest'ultimo con la banca terza pignorata che, stante la natura negoziale sinallagmatica del rapporto contrattuale in cui risulta essenziale la manifestazione di volontà delle parti, non è ammissibile, atteso anche il rilievo fiduciario che la fattispecie contrattuale in questione involge.

La soluzione offerta ora dalla Suprema Corte appare in effetti ben più razionale e coerente con i principi di sistema, legittimando così la posizione della banca, terza debitrice pignorata, che rende dichiarazione negativa sia nell'ipotesi in cui le somme messe a disposizione dalla banca in un contratto di anticipazione regolato in conto corrente non siano utilizzate, in quanto non costituiscono un credito dell'accreditato nei confronti della banca, sia nell'ipotesi in cui, una volta utilizzate le somme, il saldo del conto corrente è negativo, in quanto il margine disponibile in sé considerato non è utilmente pignorabile e ciò a corollario dell'affermazione che le singole rimesse effettuate dal debitore esecutato, pur rappresentando delle poste attive, non sono autonomamente pignorabili, perlomeno presso la banca (lo sono quando le relative somme rimangono nella disponibilità del debitore), perché hanno effetto ripristinatorio di un unico rapporto giuridico che non si estingue per effetto del pignoramento.

Conseguentemente il giudice dell'esecuzione potrà assegnare somme al creditore pignorante solo nell'ipotesi in cui si determini sul conto corrente un saldo positivo per effetto dei singoli versamenti, e ciò anche in ragione dell'art. 1852 c.c. che limita il potere dispositivo del correntista alle sole somme eventualmente risultanti a suo credito.

3) Sul momento perfezionativo del pignoramento presso terzi.

Da ultimo, seppur non esplicitamente, la decisione in commento incidentalmente offre una (ulteriore) coerente interpretazione degli effetti del pignoramento presso terzi sotto il profilo della decorrenza degli stessi, alla luce dei più recenti interventi normativi in materia.

¹¹ Cass. civ. Sez. III, 12 marzo 2013, n. 6106.

Mette conto osservare al riguardo che tra il momento della notifica dell'atto di pignoramento e quello, successivo, dell'udienza di dichiarazione, possono verificarsi delle modificazioni anche significative del rapporto pignorato, diminuendo ovvero incrementando la posizione debitoria del terzo pignorato.

Sul piano letterale la formulazione dell'art. 547, comma 1 c.p.c., richiede che il terzo al momento della dichiarazione debba indicare "di quali cose o di quali somme è debitore o si trovi in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna". Da qui si è argomentato che il momento rilevante ai fini dell'individuazione del credito pignorato sia quello della dichiarazione resa dal terzo in quanto il Legislatore se avesse voluto individuare quale momento perfezionativo la notifica dell'atto di pignoramento, avrebbe potuto fare espresso riferimento a tale momento ¹².

Conseguentemente la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza pressoché unanime ha qualificato il pignoramento presso terzi quale fattispecie a formazione progressiva per il cui perfezionamento non risulta sufficiente la sola notificazione dell'atto introduttivo ma occorre anche la dichiarazione non contestata del terzo ex art. 547 c.p.c., ovvero la sentenza emessa a seguito del giudizio di accertamento ex art. 548 c.p.c. ¹³.

Il pignoramento quindi *"non si esaurisce con la notificazione al debitore e al terzo: esso richiede una ulteriore attività volta ad assicurare l'esistenza del bene, ad acquisirlo nel processo e rendere così concreto un vincolo che potrebbe altrimenti essere puramente teorico e immaginario"* ¹⁴. La dichiarazione, è pertanto un elemento integrativo della fattispecie.

La pendenza dell'esecuzione, tuttavia, si produce fin dal momento della notifica dell'atto di pignoramento determinando l'indisponibilità dei beni e delle somme di denaro in possesso del terzo che assume gli obblighi di custodia ex art. 546 c.p.c.: si verifica, cioè, una situazione di "arresto del credito" ¹⁵ che fa sì che il pignoramento manifesti la sua efficacia fin dal momento in cui viene notificato l'atto ex art. 543 c.p.c. costituente la prima fase di tale fattispecie a formazione progressiva che si completerà definitivamente solo con la dichiarazione positiva o con l'accertamento degli obblighi del terzo perché, in mancanza, l'oggetto non è sufficientemente determinato.

¹² Morera, in Banca, borsa, titoli di credito, 1999, II, p. 434 ss.; V. Colesanti, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, II, Milano, 1967, p. 505.

¹³ "Si assiste ad un percorso di evoluzione per specificazione, che nasce con la notifica dell'atto di pignoramento e termina con la dichiarazione positiva e non contesta ovvero con la sentenza emessa all'esito dello svolgimento del giudizio di accertamento ex art. 548 c.p.c.": Trib. Santa Maria Capua Vetere - Caserta, 1 agosto 2007.

¹⁴ S. Satta, *L'esecuzione forzata*, in Trattato di Diritto Civile Italiano, Utet, 1963; V. Colesanti, op. cit., p. 375.

¹⁵ Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 1997 n. 1108.

Nell'ambito di tale orientamento, poi, una isolata dottrina ¹⁶ ha dedotto che gli effetti sostanziali del pignoramento decorrono solo nel momento in cui il pignoramento si è perfezionato per cui l'indisponibilità prende corpo dalla dichiarazione del terzo o dalla sentenza che ne accerta l'obbligo. Tuttavia, in ragione degli obblighi di custodia che ai sensi dell'art. 546 gravano sul terzo, questi non può liberarsi né disporre in alcun modo del credito per cui si verifica un effetto di indisponibilità simile a quello del pignoramento che, però, nasce da una causa diversa. Questo determinerebbe che gli atti estintivi volontari verificatisi tra l'atto di pignoramento e il perfezionamento dello stesso non sono opponibili al creditore pignorante, mentre i fatti estintivi involontari che sono coperti dalla previsione dell'art. 2917 c.c. sono invece opponibili.

Al contrario la dottrina dominante e la giurisprudenza prevalente ritengono che gli effetti del pignoramento si esplicano ancor prima che lo stesso sia perfetto potendosi distinguere l'opinione di chi ritiene che tali effetti si determinano all'atto di notifica del pignoramento salvo caducarsi in caso di mancato perfezionamento dello stesso e l'opinione di chi ritiene che essi si determinano solo con il perfezionamento ma retroagiscono fin dal momento della notifica.

In ogni caso, in tutte le opinioni richiamate, al momento perfezionativo del pignoramento vengono ricollegati di fatto ben pochi effetti di cui sicuramente il più rilevante è quello secondo cui l'esistenza del credito pignorato deve essere valutata non con riferimento al momento della notifica del pignoramento ma avendo riguardo all'epoca della dichiarazione del terzo o del giudizio di accertamento ¹⁷. Risulta invece *“irrelevante che il credito non esista al momento della notificazione del pignoramento, dovendosi escludere che l'inesistenza del credito in quel momento determini una qualche nullità del processo esecutivo”* ¹⁸. E tale soluzione sarebbe confermata sia dal dato letterale dell'art. 547 c.p.c. che dà rilievo al momento della dichiarazione per l'individuazione delle somme o delle cose di cui il terzo è debitore, sia da una lettura del diritto di azione in via esecutiva conforme al principio di effettività della tutela giurisdizionale.

In definitiva la dichiarazione rileva essenzialmente poiché se un credito sorge entro tale momento, e quindi dopo la notifica dell'atto di pignoramento, quest'ultimo sarà comunque ritenuto valido ma l'inopponibilità degli atti di disposizione del credito posti in essere dal terzo pignorato o dallo stesso debitore esecutato si produrrà fin dalla notifica dell'atto di pignoramento ¹⁹.

¹⁶ V. Colesanti, *op. cit.*, p. 506.

¹⁷ Cass. civ., sez. III, 9 dicembre 1992 n. 13021.

¹⁸ Cass. civ., sez. III, 26 luglio 2005 n. 15615.

¹⁹ A. Crivelli, *Pignoramento presso terzi*, Giuffrè, 2011, p. 170 s..

L'orientamento prevalente che si è sopra descritto nelle sue diverse sfaccettature, che qualifica il pignoramento presso terzi come una fattispecie a formazione progressiva secondo il quale è alla data di dichiarazione del terzo che occorre fare riferimento ai fini del perfezionamento dello stesso, è stato messo in discussione successivamente alle riforme del 2005 e del 2006 del codice di procedura civile che hanno introdotto la forma della comunicazione tramite raccomandata della dichiarazione del terzo nei dieci giorni successivi alla notifica del pignoramento.

Dovendo darsi alla riforma in questione un contenuto innovativo rispetto al pregresso quadro normativo, si è sostenuto che è al momento della notifica dell'atto di pignoramento che il pignoramento presso terzi può dirsi perfezionato in tutti i suoi elementi: la non necessaria comparizione del terzo in udienza per rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. consente di ricollegare gli effetti propri di questa fase processuale attinenti alla determinazione con certezza dell'*an* e del *quantum* della prestazione dovuta dal terzo ad un momento precedente che non può che essere quello della notificazione dell'atto di pignoramento.

Stante, infatti, quella che è l'opinione dominante in giurisprudenza secondo la quale la dichiarazione del terzo deve tenere conto della situazione configurabile al momento in cui essa è resa, ovvero quando venga accertata l'esistenza del suo obbligo con sentenza emessa ex art. 548 c.p.c., e non di quella esistente al momento della notifica dell'atto di cui all'art. 543 c.p.c., la dichiarazione resa a mezzo lettera raccomandata cristallizza il credito a quella data non rilevando le eventuali vicende successive. Il che risulta particolarmente rilevante nell'ipotesi in cui la dichiarazione sia resa lo stesso giorno in cui l'atto ex art. 543 c.p.c. è notificato al terzo.

La novella del 2006 dovrebbe essere letta come una agevolazione della posizione processuale del terzo pignorato esonerandolo da qualsiasi attività processuale o extraprocessuale, in particolare dalla comparizione in udienza, tranne nell'ipotesi in cui sorgessero contestazioni sul credito dichiarato.

Se non sorgesse contestazione alcuna intorno alla dichiarazione resa a mezzo raccomandata dal terzo il giorno stesso in cui l'atto di pignoramento gli è stato notificato, il credito da esso dichiarato risulterebbe cristallizzato a quella data non rilevando eventuali variazioni successive. Non si vede il motivo per cui, allora, ove invece contestazioni sorgessero e il terzo debba comparire in udienza, il credito accertato debba tenere conto delle vicende verificatesi fino a tale momento.

Tale tesi non è stata pacificamente accolta dalla dottrina e anzi si è mantenuta a lungo minoritaria anche in considerazione del permanere, alla luce di quelle riforme, di una differenza di trattamento tra "le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre

indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento” (art. 545 c.p.c.) e tutti gli altri tipi di credito. Per le prime, infatti, a norma dell’art. 543, comma 2°, n. 4), continuava a sussistere l’obbligo di citazione del terzo a comparire davanti al giudice dell’esecuzione, mentre negli altri casi era sufficiente la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata non richiedendosi più la comparizione all’udienza stabilita.

Si sosteneva che il fatto che l’art. 543 c.p.c. continuasse a richiedere la citazione del terzo a comparire davanti al giudice con invito (e non obbligo) del terzo a trasmettere la dichiarazione nei casi previsti, comportasse che la comunicazione della dichiarazione tramite lettera raccomandata al creditore costituisse una facoltà concessa al terzo pignorato per alleggerire il suo compito, ma non rappresentasse una forma di manifestazione vincolata. Il terzo pignorato, cioè, anche quando avrebbe potuto comunicare la dichiarazione a mezzo posta, conservava la possibilità di renderla dinanzi al giudice senza incorrere in sanzioni.

Da qui la considerazione che l’udienza di cui all’art. 548 c.p.c. mantenesse intatta anche successivamente alla novella legislativa tutta la sua funzione poiché segnava il momento in cui le parti creditrici dovevano cristallizzare le loro richieste optando per l’istanza di assegnazione del credito ovvero per l’introduzione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c.

Alla luce, tuttavia, delle più recenti novità normative apportate al procedimento dell’espropriazione presso terzi dalla legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012) e dal “decreto giustizia” (D.L. n. 132/2014) convertito nella L. n. 162/2014, l’orientamento sopra riportato sembra aver trovato ulteriori elementi a conferma dello stesso.

A seguito della novella legislativa del 2012 la mancata dichiarazione del terzo ex art. 548 c.p.c., che in passato costituiva un impedimento per il perfezionamento del pignoramento, diventa invece riconoscimento implicito della debenza delle somme dovute all’esecutato o della sussistenza dei beni pignorati. Non è più necessaria la dichiarazione del terzo ovvero la sentenza di accertamento del credito del terzo ai fini del perfezionamento del pignoramento. Il terzo, pertanto, non è più tenuto a comparire all’udienza fissata per rendere la propria dichiarazione di quantità, ma è invece tenuto a comunicare al creditore procedente la propria dichiarazione a mezzo raccomandata entro dieci giorni dalla notificazione del pignoramento.

Orbene è gioco forza ritenere che se la comparizione all’udienza per rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. non è più necessaria, l’accertamento del credito del terzo non si verifica in quella sede esecutiva, ma si ricollega ad un momento precedente.

Potrebbe argomentarsi che si ricollega alla dichiarazione, resa a mezzo raccomandata dal terzo al creditore procedente, ma ciò non riuscirebbe a spiegare perché, ove questa

manchi, il credito o i beni pignorati di pertinenza del debitore si considerano non contestati nell'ammontare e nei termini indicati nell'atto di pignoramento, con l'obbligo di pagamento nei confronti del creditore procedente. In altre parole, se il terzo non rende la comunicazione e non partecipa alla successiva udienza, il debito che egli ha nei confronti del debitore principale si considera ammesso e, di conseguenza, scatterà l'obbligo, a suo carico, di pagamento nei confronti del creditore procedente.

Ciò induce a ritenere che è al momento della notifica dell'atto di pignoramento che lo stesso può dirsi già perfezionato in tutti i suoi elementi e che, a norma dell'art. 548 c.p.c., ove il terzo non renda la dichiarazione, il giudice dell'esecuzione provvede all'assegnazione del credito nei termini indicati dallo stesso creditore pignorante nell'atto di notifica del pignoramento.

È pertanto a questa data che occorre fare riferimento per individuare l'oggetto dell'obbligo del terzo *“mentre i movimenti successivi alla data di notifica del pignoramento non sono rilevanti. Il pignoramento presso terzi si perfeziona necessariamente al momento della sua notificazione al terzo e riguardo ai crediti eventualmente a quella data esistenti”*. La circostanza che secondo l'attuale formulazione dell'art. 543 c.p.c. il terzo non è più tenuto a comparire in udienza per rendere la propria dichiarazione riguardo all'esistenza e all'ammontare di propri debiti verso il debitore esecutato ma è, invece, tenuto a comunicare al creditore procedente la propria dichiarazione, a mezzo di raccomandata, entro dieci giorni dalla notificazione del pignoramento stesso *“presuppone una situazione effettuale già cristallizzata alla quale occorre dunque fare riferimento anche in sede di accertamento (...) mentre i crediti eventualmente venuti ad esistenza in itinere, dopo la notificazione, al terzo, dell'atto di pignoramento, rimangono estranei all'esecuzione e, conseguentemente, all'oggetto del relativo giudizio di accertamento ex art. 548 c.p.c.”*²⁰.

La decisione in commento non giunge ad una piena e chiara affermazione di quanto precede e tuttavia il principio appare correttamente desumibile laddove viene ritenuto che la positività del pignoramento vi sia solo ove il conto presenti un saldo positivo alla data di notifica di esso (*“...ma tutto ciò a patto che, alla data della notificazione del pignoramento, il conto corrente presenti un saldo attivo. Ciò che vuol dire che si tratti di un pignoramento positivo.”*).

²⁰ Trib. Roma, sez. civ. IV bis, ord. 9 dicembre 2014.